



Città di Foggia
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA COMMISSARIALE
nr. 17 del 02/05/2023

OGGETTO: Divieto di vendita somministrazione e consumo di bevande in bottiglie di vetro ed in lattina e divieto di introduzione ed utilizzo di petardi e spray urticanti in occasione della terza tappa della 106ma Edizione del Giro d'Italia che interesserà il territorio di Foggia nel giorno 8 maggio 2023

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

In virtù dei poteri conferitile con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021, del 2 dicembre 2022 e del 24 febbraio 2023.

ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO

PREMESSO che:

- Lunedì 8 maggio 2023 il territorio della provincia di Foggia sarà interessato dalla manifestazione ciclistica del 106° Giro d'Italia – Terza Tappa “Vasto-Melfi”, partendo dal Comune di Chieuti (FG) fino al territorio comunale di Rocchetta Sant'Antonio (FG) confinante con la provincia di Avellino e Potenza;
- La corsa ciclistica attraverserà il territorio del Comune di Foggia, percorrendo la SS. 16 con provenienza da San Severo ed immettendosi nella rete viaria urbana secondo il seguente, articolato, percorso: Via San Severo; V.le Candelaro; V.le Ofanto; V.le degli Aviatori per proseguire lungo la SS. 655 con direzione Candela (FG);
- La manifestazione sopra descritta determinerà un notevole impatto sulla mobilità veicolare e pedonale, con la conseguente necessità che siano adottate misure urgenti a tutela della pubblica incolumità, limitando gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio cittadino;
- Il Giro d'Italia, per la sua storia e per l'importanza che assume nel mondo del ciclismo, rappresenta un evento di portata internazionale a rilevante impatto locale per la massiccia affluenza di pubblico, anche proveniente da fuori territorio, in considerazione dell'importanza della manifestazione e della notorietà dei corridori ciclisti.

ATTESO che, per il passaggio dei corridori, considerata l'importanza della manifestazione sportiva, è prevedibile l'afflusso massivo di pubblico lungo il percorso e nelle aree limitrofe e che, pertanto, occorre prevedere, per porre in sicurezza la manifestazione, idonee misure a tutela dell'incolumità delle persone;

RILEVATO in tal senso dal Comando di Polizia Locale che la manifestazione, determinerà, come da tradizione sperimentata in passato, una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico;

EVIDENZIATO dal Comando di Polizia Locale che, in occasione della manifestazione in oggetto, trattandosi di iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, si rende necessario adottare misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica a tutela dell'integrità fisica delle persone;

CONSIDERATI:

- la qualificazione dell'evento come tradizionalmente molto attrattivo per la popolazione amplificando i fattori di rischio, per ipotesi di uso improprio di petardi e prodotti spray tra il pubblico, idonee a generare situazioni di panico immotivato;
- l'importanza di evitare che lungo il percorso ed in prossimità dello stesso non siano in nessun caso presenti frammenti di vetro e/o residui di latta metallici taglienti eventualmente rinvenuti dal consumo di bevande e che il pubblico non consumi, comunque, superalcolici;

VERIFICATO che, in particolare, occorre scongiurare il rischio di lesioni fisiche rinvenuti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie in vetro nonché di lattine utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone, nonché i rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche;

RILEVATO che l'introduzione ed il potenziale utilizzo di petardi e spray urticanti, anche sulla scorta degli eventi di danno già verificatisi in passato in altri Comuni, determinano situazioni di grave rischio per l'incolumità delle persone e per l'integrità dei beni pubblici;

RITENUTO:

- indispensabile, quindi, provvedere in merito in ragione del preminente interesse alla sicurezza e pubblica incolumità finalizzato ad adottare adeguate e puntuali misure preventive atte a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche;
- opportuno e necessario, per quanto sopra premesso, adottare misure ulteriori oltre a quelle previste dal piano medesimo;

RILEVATO che l'esperienza maturata in relazione ai servizi di sicurezza urbana in materia di manifestazioni, caratterizzate da notevole interesse ed affluenza di pubblico, contempla l'esigenza di adottare provvedimenti finalizzati:

- a limitare in determinati orari e in specifiche zone delle aree interessate da manifestazioni pubbliche o private su suolo pubblico la vendita, anche per asporto, di alcolici in contenitori di vetro e in lattina;
- a limitare in determinati orari e in specifiche zone delle aree interessate da manifestazioni pubbliche o private su suolo pubblico la somministrazione di alcolici e superalcolici, se non a condizioni che garantiscano che tale somministrazione avvenga nelle aree autorizzate o nei locali dell'esercizio e nelle sue pertinenze legittimamente autorizzate, evitando la dispersione al suolo di contenitori di vetro e in lattina;
- a prevenire e contrastare i rischi per l'incolumità e di danneggiamento di beni pubblici e privati connessi all'uso del consumo di alcolici e alla dispersione al suolo di contenitori di vetro e in lattina;
- ad impedire di utilizzare petardi e spray urticanti, nell'area interessata alla manifestazione e lungo il percorso;

VISTI:

- l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; - l'art. 8 lett. "b)" del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- la circolare del Ministero dell'Interno del 07/06/2017 e successive, relative alla valutazione da parte degli organi competenti, di adottare, tra le misure attinenti alla "safety & security" provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita

di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

RITENUTO indispensabile, quindi, provvedere in merito, in ragione del preminente interesse alla sicurezza e pubblica incolumità finalizzato ad adottare adeguate e puntuali misure preventive atte a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche;

CONSIDERATO che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

DATO ATTO che è stata effettuata la preventiva comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Foggia, in quanto adottata ex art. 54 TUEL, per la predisposizione degli strumenti ritenuti necessari ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

ORDINA

a decorrere dalle ore dalle ore 12:00 dell'8 maggio 2023 fino alle ore 16:00 della stessa giornata e, comunque, per l'intera durata dell'evento e fino a cessata necessità, in occasione del transito nel centro urbano della città di Foggia della terza tappa del 106mo Giro d'Italia, gara ciclistica di rilevanza internazionale, con il seguente percorso: SS 16; Via San Severo; V.le Candelaro; V.le Ofanto; V.le degli Aviatori; SS 655,

- a) il divieto della vendita di bevande in bottiglie e contenitori di vetro ed in lattina e di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume in qualsiasi contenitore da parte dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali ubicati lungo il percorso suindicato e nell'area di metri 200 su ciascun lato dello stesso percorso della manifestazione sportiva competitiva in oggetto;
- a) il divieto della detenzione e del consumo di bevande in bottiglie e contenitori di vetro ed in lattina e di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume in qualsiasi contenitore lungo il percorso e nell'area di metri 200 su ciascun lato dello stesso percorso della manifestazione sportiva competitiva in oggetto, così come suindicato;
- b) il divieto, nella medesima area, di introduzione, di porto e di utilizzo di qualsiasi prodotto “spray” e di qualsiasi petardo, ivi compresi quelli di libera vendita;

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civile e penali, comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 ad euro 500.
- che l'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p..

INFORMA

che ai sensi e per gli effetti della Legge n.241/1990 e s.m.i:

- L'Amministrazione competente è il Comune di Foggia – Comando di Polizia Locale;
- Il Responsabile del Procedimento è il Comandante di P.L. dott. Romeo Delle Noci;
- Presso il Comando di P.L. è possibile presentare memorie scritte, documenti ed eventuali controdeduzioni a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia, entro gg.30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento per tutta la durata di validità del medesimo;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - Prefetto della Provincia di Foggia;
 - Questore di Foggia;
 - Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia ed Ufficio di Protezione Civile;
 - Servizi Mobilità e Traffico, SUAP, LL.PP.;
 - Associazioni di categoria di commercio maggiormente rappresentative a livello locale;

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato di vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni adottate nel presente provvedimento.

La presente ordinanza è inserita nel Registro generale dei decreti e delle Ordinanze, tenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Comune di Foggia, ed è resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Foggia e mediante diffusione attraverso la stampa locale.

**Per la Commissione Straordinaria
Il componente**

dott. Sebastiano Giangrande

IL RUP
F.TO IL COMANDANTE DI P.L.
Dott. Romeo Delle Noci